

Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 1-5578

Decreto legislativo 66/2010, articolo 322, comma 7. Rinnovo, quinquennio 2022-2027, dei disciplinari d'uso quinquennale per le aree addestrative di tiro a fuoco terrestri ubicate nel territorio regionale.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” all’articolo 322 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari) stabilisce, in particolare, che:

in ogni Regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l’esame dei problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (comma 1);

il Comitato, composto da i rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero dell’economia e finanze e da rappresentanti dell’Amministrazione regionale (comma 3), è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull’impiego dei poligoni della regione (comma 5) e, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali (comma 6);

una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata (comma 7).

Premesso, inoltre, che con la DGR n. 1-5387 del 24 luglio 2017 è stato disposto il rinnovo dei disciplinari d'uso quinquennali per le seguenti aree addestrative ubicate nella Regione Piemonte:

- Pian Madoro nel territorio del Comune di Limone Piemonte,
- Val Thuras Rhuilles nel territorio del Comune di Cesana Torinese,
- Monte Castello di Quarzina nel territorio del Comune di Ormea,
- Col Maurin nel territorio del Comune di Acceglio,
- Gad nel territorio del Comune di Oulx,
- Candelo Massazza nel territorio dei Comuni di Candelo, Benna, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese,
- Tavernette nel territorio dei Comuni di Cantalupa e Cumiana,
- Caserma Gen. Dalla Chiesa nel territorio del Comune di Fossano,
- Salmour nel territorio del Comune di Fossano,
- Cascina Galdina nel territorio del Comune di Cameri,
- Baudenasca nel territorio del Comune di Pinerolo,
- Pian dell’Alpe nel territorio del Comune di Usseaux.

Visto in particolare il comma 7, art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2020, n. 66.

Preso atto che, alla luce del fatto della scadenza dei suddetti disciplinari (mese di settembre 2022), il vigente Comitato Misto Paritetico, nella seduta ordinaria del 19 maggio 2022, come da verbale agli atti della Direzione regionale della Giunta regionale, ha approvato il rinnovo dei disciplinari d'uso dei poligoni della Regione Piemonte ed il loro rispettivi schemi, all'unanimità dei membri.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le finalità di cui all'articolo 322, comma 7, del Decreto Legislativo 15 marzo 2020, n. 66, gli schemi dei disciplinari d'uso di durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati da n. 1 a 12) relativi ai seguenti poligoni militari:

Pian Madoro

Val Thuras Rhuilles

Monte Castello di Quarzina

Col Maurin

Gad

Candelo Massazza

Tavernette

Caserma Gen. Dalla Chiesa

Salmour

Cascina Galdina

Baudenasca

Pian dell'Alpe

di demandare la sottoscrizione dei suddetti disciplinari al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato (omissis)



Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
BAUDENASCA*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“BAUDENASCA”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato “**BAUDENASCA**” sito nel Comune di **PINEROLO (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato “**BAUDENASCA**”.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "BAUDENASCA", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1: 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO** che si avvale del dipendente 3° Reggimento Alpini di PINEROLO (TO). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **PINEROLO (TO)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **130 giornate annue**.

2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 mt. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione e NICO 93.
5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 200 gr..
6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all'art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.

9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
10. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.**

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione_

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **PINEROLO**, all'ASL ed al **CUTFAA** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO



Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
CANDELO MASSAZZA*

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"CANDELO MASSAZZA"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"CANDELO MASSAZZA"** sito nei Comuni di **COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA** e **VILLANOVA BIELLESE**;

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"CANDELO MASSAZZA"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**CANDELO MASSAZZA**", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegate e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" in GORIZIA**, che si avvale del dipendente Reggimento Artiglieria a Cavallo in VERCELLI. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quelle Comunali di **COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA, e VILLANOVA BIELLESE**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **155 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal martedì al giovedì (esclusi festivi)**, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma, con i seguenti orari:
 - addestramento a fuoco:
 - **diurno**: dalle ore **08.00** alle ore **18.00**;
 - **prolungamento notturno**: dalle ore **18.00** alle ore **24.00** (ora legale), il giovedì;
 - addestramento in bianco: **senza limitazioni di orario dal lunedì al sabato**.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata. In particolare:
 - per i mezzi corazzati: in corrispondenza del bivio di q. 217 della S.S. 230 per BIELLA (Cascina BRAVETTA);
 - per i mezzi ruotati:
 - S.R. 232 - bivio ovest strada comunale per MOTTALCIATA, Via Martiri - Via Marconi - CANTON CAMPASSO - MONPOLINO di SOTTO ponte Baley sul rio DZEIA - BARAGGIA della NOVELLINA;
 - S.S. 230 - bivio per VILLANOVA - BARAGGIA della NOVELLINA;
 - S.R. 232 - bivio ovest strada comunale per MOTTALCIATA - Via Martiri - Via Marconi - CANTON CAMPASSO - MONPOLINO di SOTTO - C.na PELATO;
 - rotabile abitato di BENNA - ponte sul rio OTTINA di q. 254 - BARAGGIA di BENNA;

- S.P. 307 CANDELO - MOTTALCIATA - sbarra ingresso verso nord.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate, meccanizzate e corazzate.
 3. Livello massimo dell'unità:
 - gruppo tattico, per le esercitazioni in bianco;
 - plotone, per le esercitazioni a fuoco.
 4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta sia per la campana di sgombero per le armi portatili, sia per la campana di sgombero per le armi mecc./carri):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quelle previste nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - cannone da 105/51 con munizionamento TP-T;
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato entrambi utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - pistole cal. 9 utilizzando munizionamento ordinario;
 - bombe a mano;
 - quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 2 Kg.;
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
 5. Limitazioni balistiche:
 - impiego di munizionamento a rimbalzo limitato per i carri;
 - divieto assoluto di effettuare il tiro incrociato;
 - azione di fuoco per il singolo carro.
 6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
 7. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
 8. Limitazione per gli automezzi:

- è vietato il transito di mezzi cingolati sulla S.P. 307 CANDELO – MOTTALCIATA e consentito, tanto ai mezzi cingolati che ruotati, unicamente l'attraversamento trasversale in corrispondenza dei cinque passaggi organizzati e recanti apposita segnaletica;
 - sono interdette alla circolazione dei mezzi corazzati e/o ruotati pesanti militari, soprattutto se in colonna, le seguenti strade comunali all'interno dell'abitato di MOTTALCIATA:
 - Via Castelletto e Via Alciati (S.C. n. 5 e n. 3) dall'incrocio con la S.R. 232 all'incrocio con la Via Martiri (S.C. n. 1);
 - Via Martiri (S.C. n. 1) dall'incrocio Est con la S.R. 232 a Via Marconi (S.C. n. 29);
 - Via Alciati e Via Mazzini (S.C. n. 3 e n. 8) dall'incrocio con la S.R. 232 all'incrocio con la Via Martiri (S.C. n. 1);
 - Via Garibaldi (S.C. n. 22) dall'incrocio con Via Degli Alciati all'incrocio con Via Mompolino (S.C. n. 26);
 - Via Marconi (S.C. n. 29) dall'incrocio Sud con Via Martiri all'incrocio con Via Mompolino (S.C. n. 26);
 - Via Moricco (S.C. n. 7) dall'incrocio con la S.R. 232 a Piazza Roma;
 - l'Amministrazione militare si impegna a posizionare apposita segnaletica militare sulle strade Comunali e Provinciali di transito degli automezzi militari;
 - in tutte le strade dei territori Comunali il limite massimo consentito è fissato a 30 Km/h, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e sorveglianza;
 - tutte le strade utilizzate per il passaggio dei mezzi ruotati e/o cingolati devono essere:
 - lasciate sgombrare da fango e/o detriti;
 - mantenute in perfette condizioni e ripristinate tempestivamente nel caso che vengano arrecati danneggiamenti, così come i fossi di scarico e scolo.
9. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.

10. Approvvigionamento idrico: si provvederà, in merito, a:
 - utilizzare prevalentemente i pozzi esistenti presso le infrastrutture di Cascina Pelato;
 - in via eccezionale, concordare preventivamente l'eventuale fornitura idrica e relativi costi con i Comuni interessati.
11. Rispetto dell'ambiente:
 - è vietata la dispersione nell'ambiente di rifiuti liquidi e/o solidi; in particolare quelli solidi, assimilati agli urbani, dovranno essere portati presso gli appositi cassonetti;
 - per l'aspetto relativo alla sicurezza del territorio e l'incolumità delle persone fisiche, inerente al contenimento della specie cinghiali nella Provincia biellese, in merito alla cattura, l'Ente gestore è autorizzato a prendere accordi con l'Ente di gestione della Riserva Naturale tenendo informato il CME Piemonte.
12. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
13. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con i Comuni interessati, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

2. A tal fine è stato costituito un distaccamento fisso, dislocato presso Cascina PELATO, retto da un Sottufficiale con il compito di controllare che gli utenti del poligono osservino scrupolosamente le norme contenute nel regolamento del poligono.
3. Dovrà essere altresì nominato un Ufficiale del Comando Reggimento Artiglieria a Cavallo in VERCELLI, affinché svolga compiti di alta vigilanza sull'operato del predetto distaccamento e mantenga i contatti con l'Amministrazione Militare e le Amministrazioni comunali locali.
4. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli"** in Gorizia, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Norme aggiuntive

Su richiesta dell' Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, condivisa dalle Amministrazioni Comunali interessate, e preso atto di quanto disposto dalla L.R. n. 3/8/2015 n. 19, il CME Piemonte e l' Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore concordano quanto segue:

- il territorio a Nord della S.P. 307 Candelo-Mottalciata non sarà utilizzato per esercitazioni a fuoco con unità meccanizzate, corazzate ed aeree; potrà essere utilizzato per il parcheggio di tali unità, per l'attendamento del personale militare e per saltuarie esercitazioni in bianco;

- tale area potrà essere accessibile al pubblico ed al personale dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore nelle giornate festive e del sabato, salvo divieto, a suo insindacabile giudizio, dell' Autorità Militare per esigenze istituzionali. L'eventuale divieto sarà comunicato all'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ed ai Comuni interessati. L'accesso nelle giornate feriali, previa richiesta all'Ente gestore, potrà essere autorizzato di volta in volta rilasciando all'Amministrazione Militare un'apposita "dichiarazione liberatoria";
- gli accessi per il pubblico saranno due, dotati di idoneo parcheggio. Da tali parcheggi l'accesso all'area demaniale potrà essere solo pedonale; sarà vietato con altri mezzi o a cavallo, fatte specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore come detto nella suddetta alinea;
- viene confermato lo sbarramento di tutti i tratturi lungo la S.P. 307 Candelo-Mottalciata, al fine di impedire l'accesso all'area demaniale. L'Amministrazione Militare, inoltre, si impegna a:
 - controllare gli sbarramenti già realizzati con materiali tipo semipermanente costituiti da blocchi di cemento e cilindri removibili posati in appositi alloggiamenti nel terreno;
 - istituire il controllo periodico di tali sbarramenti e l'installazione di tabellonistica di divieto in corrispondenza di essi;
- l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore provvede ad installare idonea cartellonistica di informazione e divulgazione all'interno del territorio in zone individuate di comune accordo;
- l'Ente gestore del poligono si impegna a pulire (non diserbare), con cadenza annuale, i fossi laterali delle strade di accesso al poligono;
- l'Autorità militare e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore si impegnano a concordare forme di collaborazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Riserva naturale delle Baragge e per l'attuazione delle Misure di Conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT1130003) "Baraggia di Candelo", in subordine alle prioritarie esigenze dell'Amministrazione Militare al fine di garantire la sicurezza e la sorveglianza nell'area demaniale.

- L'effettuazione di interventi nell'area del poligono da parte dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, lo svolgimento di studi e ricerche scientifiche, nonché l'attuazione dei programmi di gestione faunistica, con particolare riferimento alla specie cinghiale, che riveste particolare importanza per danni all'agricoltura e la sicurezza stradale, dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Amministrazione Militare.
- Si allega, come parte integrante del presente Disciplinare, la convenzione regolante la concessione di couso per la transumanza stagionale e relativo pascolo con soste presso l'area demaniale denominata "*area addestrativa di candelo-Massazza*" ricadente nella Riserva naturale orientata delle Baragge - zona del Baraggione di Candelo.

Art. 9

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni Comunali di **COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA** e **VILLANOVA BIELLESE**, all'ASL, al CUTFAA ed all'Ente di gestione della Riserva Naturale delle Baragge, della Riserva Naturale Speciale della Bessa e dell'Area Attrezzata Bric di Zumaglia e Mont Preve competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE


Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

Allegato al Disciplinare d'uso del
Poligono di CANDELO MASSAZZA





Allegato come parte integrante del Disciplinare d'uso dell'area addestrativa di Candelo Massazza


1	
Numero <u>57012</u> di repertorio in data <u>21 APR. 2013</u>	<i>Imposta di bollo pari a € 98,00 assolta in modo virtuale ex articolo 21, 1 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 642.</i>
REPUBBLICA ITALIANA	<i>Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Torino 1, n. 12/2013 prot. 196706/13, liquidazione n. 15273774 del 2017</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	
1° REPARTO INFRASTRUTTURE	
Piazzetta Accademia Militare, 3 - 10124 TORINO CF 80101010017	
CONVENZIONE REGOLANTE LA CONCESSIONE DI COUSO PER LA TRANSUMANZA STAGIONALE E RELATIVO PASCOLO CON SOSTE PRESSO L'AREA DEMANIALE DENOMINATA AREA ADDESTRATIVA DI CANDELO-MASSAZZA RICADENTE NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE BARAGGE - ZONA DEL BARAGGIONE DI CANDELO.	
PREMESSA	
1) durante la 80 ^a Riunione Ordinaria del Comitato Misto Paritetico della Regione Piemonte in data 11 novembre 2009, fu deciso di chiedere, alle autorità militari gerarchicamente sovraordinate, l'autorizzazione volta a garantire, mediante procedura ristretta, in favore della Provincia Biellese, la transumanza stagionale di andata e di ritorno e relativo pascolo, presso l'area addestrativa di Candelo Massazza, previa stipula di Atto di corso;	
2) con i rispettivi messaggi INFRAORD Padova, prot. MDE 23548 - 16184 ind.el. 10.12.4.8/06/76 del 2.11.2009 e ISPEINFRASTRUTTURE ROMA, prot. n. 18968 cod. id. 45 ind. el. 10.12.5.3 del 5.11.2009, espressero il proprio "Nulla Contro" alla proposta di convenzione di corso, per regolamentare l'esigenza della transumanza di andata e di ritorno e relativo pascolo presso l'area addestrativa di Candelo - Massazza;	

3) con nota n. prot. 47964 del 15.12.2009 la Provincia di Biella, Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, chiese la concessione dei terreni dell'area addestrativa di Candelo Massazza (Bi) ai fini dell'esercizio dell'attività di pascolo;

4) i Comuni di Candelo, Benna, Mottalciata, Massazza, Villanova Biellese, Cossato espressero il loro nulla contro alla sottoscrizione da parte della Provincia di Biella della presente convenzione atta a disciplinare l'utilizzo, per la transumanza di andata e di ritorno e relativo pascolo, dell'area demaniale denominata "Area addestrativa militare di Candelo-Massazza" ricadente nella Riserva Naturale Orientata delle Baragge - Zona del Baraggione di Candelo;

5) l'art. 43 commi 1 e 2 della L.R. N. 19 del 3 agosto 2015 ha fatto subentrare, quale ente gestore dell'area naturale protetta sopracitata, l'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore al posto dell'Ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'acqua;

6) la determinazione n° 2 del 10/01/2012 emessa dalla Regione Piemonte, settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009, recepiti disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed espresse giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'attività di transumanza e pascolo nell'area SIC/ZPS IT 1130003 "Baraggia di Candelo", attualmente a dominio militare. Tale provvedimento aveva, altresì, allegato quale parte costitutiva della determina stessa, le "norme per l'utilizzo pastorale della Riserva naturale orientata



delle Baragge, zona del Baraggione di Candelo"; quali prescrizioni all'attività pastorizia, la cui mancata osservazione avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della L.R. 19/09 a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

7) la concessione fu subordinata all'uso militare cui le suddette aree demaniali sono prioritariamente destinate e ad essa non sono applicabili le comuni norme che regolano le "concessioni agricole";

8) a seguito della 94^a Riunione Ordinaria del COM.LPA. della Regione Piemonte, in data 26 ottobre 2016, si è concordato di accelerare i tempi per la stipula della Convenzione e si è, successivamente, addivenuti alla formazione di un gruppo di lavoro tecnico, con il compito di redigere, con i rappresentanti di tutte le parti interessate, un testo concordato e condiviso;

CONSIDERATO che le baragge biellesi sono ambienti frutto di una particolare ed antica interazione tra ambiente naturale ed attività umana di esercizio della pastorizia di mandrie e greggi; tale interazione ha dato luogo ad un delicato equilibrio tra queste due componenti garantendo il mantenimento delle praterie che caratterizzano il paesaggio e gli habitat della baraggia stessa.

CONSIDERATO, inoltre, che a sua volta la Baraggia di Candelo costituisce insostituibile area di sosta e di approvvigionamento per le greggi che nel periodo primaverile si muovono verso le aree di monticazione ed in quello autunnale ritornano ai luoghi di svernamento, nonché preziosa fonte di alimentazione per le mandrie allevate nelle cascine limitrofe.

RITENUTO, pertanto, opportuno mantenere tali utilizzi garantendo al

contempo un controllo sulla modalità con cui l'area viene pascolata, ed in particolare sul carico di animali che l'ambiente può sostenere preservando le proprie peculiarità.

VALUTATO che tale compito di indirizzo e sorveglianza sia per competenza scientifica e giuridica prioritariamente in capo all'Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'AMMINISTRAZIONE DIFESA, denominata per brevità A.D. , rappresentata dalla Dott.ssa Simona SUCCILLI, Capo Sezione demanio del 1 Reparto Infrastrutture di Torino, la quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Ente in forza di delega prot. n. 030/2017 del 21/3/2017 rilasciata dal Comandante pro-tempore del 1° Reparto Infrastrutture di Torino Col. Luigi CAFORIO

E

L' ENTE GESTORE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE, nella persona dell'Arch. Adriano FONTANETO in qualità di Presidente e di legale rappresentante,

DI CONCERTO

con l' AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, in qualità di proprietaria del bene demaniale oggetto della concessione, rappresentata dal Dott. Fabio PISA, Vice Direttore della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, domiciliato per la carica a Torino(TO), in corso Bolzano n. 30, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Ente in forza di delega prot. n. 2017/3195/DR-PVA del 21/3/2017 ril-

sciata dall'ing. Luca Terzagni, Direttore della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta,

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le promesse narrative formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della concessione)

L'Amministrazione della Difesa, che per brevità sarà denominata d'ora innanzi A.D. concede in couso all' Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, che d'ora innanzi, per brevità potrà essere denominato il "concessionario", i terreni demaniali destinati al pascolo e alcune precise aree destinate alla sosta, presso il poligono di Candelo-Massazza, la cui estensione è complessivamente pari a circa 916 ettari, meglio evidenziati nell'allegato del presente Atto e relativa planimetria della campagna di sgombero.

I vincoli e le possibilità di utilizzo indicati nella planimetria allegata sono i seguenti:

- Le aree evidenziate in rosso devono essere sempre considerate escluse da qualsiasi utilizzo in quanto riservate all'esclusivo uso militare o perché comunque non idonee al pascolo;
- Le aree di pascolo situate all'interno delle poligoni delle vedette (aree di sgombero), situate al di fuori delle aree rosse sopracitate, non sono fruibili nei giorni di attività a fuoco. In particolare, nelle giornate in cui vengono effettuati i tiri ad armi portatili, l'area di sgombero è rappresentata in alle

gato; nelle giornate in cui vengono effettuati i tiri con i carri, l'area di sgombero comprende l'intero poligono ad eccezione dell'area "NORD".

Le zone di sosta consentite sono quelle evidenziate con le lettere "Alpha", "Bravo", "Charlie", "Delta" ed "Echo". Si precisa che la zona di sosta "Delta", in quanto situata all'interno della poligonale delle vedette, non è fruibile nei giorni di attività a fuoco.

Pertanto, la transumanza e l'accesso di greggi e mandrie attraverso il territorio della Baraggia di Candelo sono consentiti lungo gli itinerari indicati nella carta topografica riportata in allegato.

In merito si afferma sin da ora che in qualunque momento, entro 24 ore, l'utilizzazione dell'area, prevista dalla presente concessione di uso, potrà subire modifiche, conseguenti allo sviluppo del programma di addestramento stabilito dall'Ente di gestione militare, ovvero derivanti da altre esigenze militari improcrastinabili che interessino il poligono.

Analogamente ciò potrà avvenire in occasione di visite all'area da parte di Enti interessati e/o Associazioni autorizzate dall'A.D.

Articolo 3

(Divieto di subconcessione)

Si fa assoluto obbligo al concessionario di non sub concedere, sia a titolo oneroso che gratuito, a qualsiasi altro beneficiario, al di fuori delle parti legittimate al pascolo, riportate in un elenco nominativo che il concessionario farà pervenire annualmente al Comando di gestione militare del poligono e al CME Piemonte, entro la data del 30 gennaio, comunque prima dell'utilizzazione, e che potrà essere aggiornato comunicandolo, almeno 48 ore prima dell'accesso all'area, agli stessi Enti militari citati.

Articolo 4

(Durata e recesso)

La concessione avrà inizio il 15.9.2017 e terminerà il 14.9.2023 per una durata complessiva di anni 6 (sei).

Alla scadenza il concessionario potrà richiedere il rinnovo secondo le modalità del successivo articolo 5, previo aggiornamento delle clausole che a discrezione dell'Amministrazione Difesa e dell'Agenzia del Demanio si rendessero necessarie e fermo restando il disposto del successivo articolo 7 (revoca).

Il concessionario ha facoltà di recedere dall'atto prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi da comunicare all'A.D. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5

(Rinnovo)


Qualora in futuro il Concessionario fosse interessato ad un ulteriore rinnovo della presente concessione dovrà, un anno prima della scadenza inoltrare formale domanda di rinnovo mediante comunicazione inviata a mezzo PEC all'Ente gestore militare.

Articolo 6

(Canone)

Il canone annuale di concessione, stabilito dall'Agenzia del Demanio della Piemonte e Valle d'Aosta è convenuto complessivamente in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) che il Concessionario dovrà versare in un'unica soluzione, a mezzo di mod. F24.

Trascorsi 2 (due) mesi dalla scadenza pattuita, qualora il canone non sia



stato regolarmente ed esattamente corrisposto, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali.

Il canone annuale pattuito sarà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T. per l'anno precedente.

Riguardo "i costi di gestione" della concessione relativi all'impiego di risorse umane e materiali, si ritiene non debbano essere valutati e pertanto non sono riconosciuti al concessionario. L'Agenzia del Demanio potrà valutare i benefici che l'area della baraggia ricava dalla presenza delle greggi/mandrie, evidenziati in premessa, in sede di definizione del canone da corrispondere.

Articolo 7

(Revoca)

L'A.D., qualora esigenze governative lo richiedano o comunque per qualsiasi ragione di superiore interesse, si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso, ove possibile, di giorni 60 (sessanta), mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero, anche senza preavviso per esigenze militari. In caso di revoca (parziale o totale) della concessione, nessuna indennità sarà dovuta al Concessionario, al di fuori del rimborso della quota di canone pagata anticipatamente relativa al periodo di concessione non goduta. Il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, senza alcun obbligo per l'A.D. di intima-zione o preavviso, cui il Concessionario ed i Comuni sin d'ora espressamente rinunciano, in caso di inadempienza da parte del Concessionario ad

uno o più degli obblighi assunti. L'A.D. provvederà, con saltuari controlli, alla verifica del rispetto delle norme stabilite dal presente documento. qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, l'Amministrazione della Difesa procederà in via amministrativa ai sensi dell'art.823 del codice civile.

Articolo 8

(Responsabilità - Obblighi - Divieti)


L'esercizio della concessione viene fatto ad esclusivo rischio e pericolo del concessionario e del personale da esso designato, per cui l'A.D. e l'Agenzia del Demanio non rispondono, in nessun caso, degli eventuali danni alle persone, agli animali e alle cose che potrebbero verificarsi sul terreno per qualsiasi causa. In particolare:

1. L'uso della concessione viene fatta ad esclusivo rischio e pericolo del concessionario ogni qualvolta ci siano operazioni militari in corso e per tutta la durata delle stesse.

2. Nessun indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario all'A.D. e all'Agenzia del Demanio sia nel caso di interdizione all'accesso sia nel caso di sgombero dopo l'accesso ai terreni oggetto della concessione.

3. Per il periodo di durata della concessione e per tutti i terreni della stessa, il concessionario si fa garante che gli utilizzatori autorizzati all'accesso ottemperino al rispetto dell'espresso divieto di taglio delle piante esistenti sui terreni in concessione.

4. E' vietato procedere al bruciamento di frasche, stoppie, cespugli, pascoli nudi, cespugliati o alberati, usare apparecchi a fiamma o elettrici



per tagliare metalli, usare motori, inceneritori che producano braci e faville o compiere ogni operazione che possa creare pericolo d'incendio. E' consentito accendere fuochi per bivacchi, di modeste dimensioni, in aree prive di vegetazione e sotto il diretto controllo dell'utilizzatore, con la prescrizione di circoscrivere i fuochi con pietre o lamiere e di avere a pronta disposizione arnesi e strumenti atti a spegnere qualsiasi principio di incendio.

5. E' vietato effettuare scavi o movimenti di terra, erigere recinzioni, ancor che amovibili, o predisporre ricoveri animali di qualsiasi tipo; fatto salvo l'utilizzo di recinti mobili che saranno rimossi quando il gregge/mandria abbandonerà l'area.

6. Nel comprensorio del Poligono, compreso i terreni del presente atto, al Concessionario ed agli utilizzatori designati, è fatto assoluto divieto di circolare con veicoli di trasporto a motore; tuttavia:

- è consentita l'installazione temporanea, in località adeguatamente riparate dalla vegetazione, di roulotte di limitate dimensioni, atte a ricovero provvisorio per il personale preposto alla cura e sorveglianza delle greggi per il solo tempo in cui il gregge permane all'interno dell'area, dopo di che dette roulotte dovranno essere tempestivamente rimosse; durante la permanenza, i rifiuti solidi dovranno essere racchiusi entro sacchi ermetici e conferiti negli appositi punti di raccolta, le acque nere dovranno essere raccolte in recipienti chiusi, da svuotare in idonei punti di smaltimento; nessun rifiuto dovrà essere abbandonato nelle aree interessate dall'esercizio della pastorizia;

- è permesso l'utilizzo di veicoli a motore ai soli fini di trasporto relativi allo svolgimento dell'attività di pascolo.

7. E' fatto divieto al Concessionario e relativi utilizzatori di circolare con armi da fuoco ed esercitare qualsiasi forma di attività venatoria.

8. Fermo restando le eventuali responsabilità civili e penali degli autori materiali, il Concessionario assumerà la piena responsabilità amministrativa e penale per qualsiasi danno possa derivare a persone o cose in uso all'A.D. o di terzi derivanti dalla propria condotta e dall'inosservanza delle presenti norme da parte del Concessionario stesso o degli utilizzatori designati. All'uopo si dichiara che l'A.D., qualora necessario, si riserverà di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.

9. Fermo restando quanto disposto dalla L.R. n° 19/09 in merito alla vigilanza sul territorio oggetto del couso, il Concessionario, nell'esplicare il compito di vigilanza sulla corretta applicazione delle clausole rappresentate nel presente atto, dovrà avvisare l'Ente gestore militare e l'Agenzia del Demanio, mediante formale comunicazione circa gli eventuali inadempimenti e/o violazioni delle norme per l'utilizzo pastorale stabilite dal presente atto. Si precisa che il personale designato dal Concessionario ad effettuare l'azione di vigilanza, al fine di garantire l'efficacia di tale compito, potrà liberamente accedere all'area oggetto della concessione.

10. Per essere autorizzati al pascolo, al transito e alla sosta, il Concessionario dovrà ricevere la comunicazione, almeno 48 ore prima dell'accesso all'area oggetto di regolamentazione, comprensiva di generalità del richiedente, numero di animali divisi per categoria, data di ingresso, percorso di massima (o direzione di transito) delle mandrie, zona/e di pascolamento e di sosta notturna e presumibile data di abbandono dell'area nonché dei dati personali per il riconoscimento degli utilizzatori dell'attività in questione.



Tali informazioni dovranno essere trasmesse al Comando dell'Ente gestore militare mediante formale comunicazione almeno 24 ore prima dell'accesso all'area. Contestualmente alla comunicazione l'utilizzatore si impegnerà ad evacuare l'area entro 24 ore a seguito di specifiche esigenze dei responsabili militari in caso di esercitazioni o altri usi connessi alla servitù militare. Qualora gli utilizzatori non si atterrano a tale disposizione, l'A.D. si riserva la facoltà di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine se ritenuto necessario.

11. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è caratterizzato dalla presenza di ambienti e specie vegetali ed animali, di particolare interesse, che hanno determinato, nella specifica zona del Baraggione di Candelo, l'istituzione del Sito di Importanza Comunitaria IT 1130003 "Baraggia di Candelo", in attuazione della Direttiva Comunitaria "Habitat" 92/43/CEE e D.P.R. n° 357 dell'8.09.1997 e l'esto aggiornato e coordinato al D.P.R. n° 120 del 12/03/2003. Lo svolgimento delle attività di transumanza stagionale e pascolo, funzionale alla conservazione del particolare ambiente creato dalla storica interazione dell'attività di pastorizia in quell'area, dovrà essere, pertanto, subordinato al rigoroso rispetto delle indicazioni tecnico/operative, stabilite per la tutela e la salvaguardia del territorio e di singole specie vegetali ed animali, oggetto di studi specifici, predisposte dal Concessionario, come richiamato nelle premesse del presente atto in perfetta adesione a quanto riportato anche dalle norme per l'utilizzo pastorale allegate alla determinazione numero 2 del 10/10/2012 della Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette.

12. Il pascolamento, nelle aree accessibili, è consentito con un carico di



bestiame massimo come di seguito indicato, su base annua:

- Ovini: 2,5 capi/ha;

- Bovini: 0,5 capo/ha;

- Equini: 0,2 capo/ha;

Misto: ovini: 1 capo/ha e bovini: 0,25 capo/ha.

13. Nelle aree consentite l'utilizzazione delle superfici accessibili al pascolamento verrà effettuato, tramite presenza contemporanea da parte di più utilizzatori tra quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 3 della presente Convenzione, nel limite subordinato al rispetto dei limiti di carico di bestiame sostenibile (indicati al precedente punto).

14. I cani devono essere governati in modo tale da non creare situazioni di disturbo o pericolo per chiunque, a qualsiasi titolo, acceda all'area di cui si tratti nonché per la fauna selvatica.

Articolo 9

(Attività addestrativa)

1. Le comunicazioni relative all'attività operativa a fuoco, comportanti l'obbligo di sgombero delle aree demaniali interessate a tali esercitazioni, da effettuarsi mediante manifesti da affiggere nelle sedi dei Comuni limitrofi all'area interessata, dovranno pervenire a tali Enti, e al Concessionario, con congruo anticipo. L'affissione dei manifesti sarà a cura dei comuni stessi. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66 e relativo regolamento d'applicazione di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90.

2. Per le comunicazioni inerenti alle esercitazioni in bianco, per cui la normativa in vigore non prevede l'emissione di ordinanze di sgombero,

poiché l'area demaniale è prioritariamente dedicata all'addestramento delle unità militari, l'ente gestore militare provvederà a notificare al concessionario, con un anticipo di 24 ore, mediante semplice formalizzazione scritta, gli orari di inizio/ fine esercitazioni.

3. Le comunicazioni di cui sopra comporteranno l'obbligo per il concessionario di sgomberare le aree in questione entro i termini previsti. Tali operazioni di sgombero saranno controllate anche dal personale dell' A.D. all'uopo designato.

Articolo 10

(Risoluzione)

L'A.D. si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di inosservanza delle prescrizioni richiamate nel presente atto nonché per reiterati inadempimenti degli obblighi richiamati nel precedente art. 8.

Articolo 11

(Spese di registrazione fiscale)

Le spese di copia, bollo e registrazione del presente atto ed ogni altra spesa relativa sono a totale carico del Concessionario, che accetta di sostenerle.

Articolo 12

(Approvazione)

Il concessionario è tenuto agli obblighi derivanti dal presente Atto, per accettazione dello stesso, fin dal momento della presente sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione Difesa e per l'Agenzia del Demanio diventerà vincolante solo dopo l'approvazione secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 13

(Gestione e funzionamento del servizio)

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni e prescrizioni generali e particolari previste da norme e direttive afferenti all'area in esame e ribadite in sede di accordo tra il Concessionario e gli utilizzatori.

Articolo 14

(Foro giudiziale)

Per ogni controversia giudiziale sarà competente il Foro di Torino.

Articolo 15

(Elezione del domicilio)

Per l'esecuzione del presente Atto e per ogni effetto di Legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio effettivo legale presso la Direzione dell'Ente concessionario, Villa Picchetta in CAMERI (NO), al quale domicilio, resta convenuto, che siano notificati tutti gli Atti che potranno occorrere/seguire.

Articolo 16


(Natura della concessione)

La presente convenzione ha la natura della concessione Amministrativa e per quanto non espressamente contemplato nel presente Atto verranno applicate le disposizioni del Codice Civile; nonché la normativa regionale, anche di natura regolamentare vigente che disciplini l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 il Concessionario autorizza il trattamento



dei suoi dati personali esclusivamente per gli scopi legati alla gestione del rapporto concessorio.

Articolo 18

(Allegati)

Fa parte integrante del presente atto, come allegato, l'estensione complessiva del Poligono di Candelo-Massazza interessata alla convenzione di corso e relativa planimetria della campana di sgombero.

SOTTOSCRIZIONI FINALI


Il presente atto, bollato con bollatura virtuale ai sensi dell'articolo 21 e 1bis, D.P.R. 16.10.72 n. 642, autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1 del 2017 è stato letto, controfirmato, e sottoscritto in originale digitale ai sensi dell'articolo 21 comma 2-bis del D.lgs. 82 del 7.3.2005

• Codice dell'Amministrazione digitale, come segue:

• Per l'Amministrazione Difesa la Dott.ssa Simona SUCCHI, Capo sezione demanio del 1° Reparto Infrastrutture di Torino, mediante firma digitale apposta sul file di conversione del documento cartaceo; detta firma, con validità dal 05/10/2015 al 29/10/2024, numero di serie MMDA568480 e rilasciata dal Ministero della Difesa, accreditato presso DigiPa;

• Per la parte concessionaria: il Presidente dell'Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Arch. Adriano PONTANETO, mediante scansione digitale della firma autografa apposta in ogni pagina del presente atto e relativi allegati;

• per l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, nella persona del Vice Direttore Dott. Fabio PISA, mediante acquisizione digitale della firma autografa apposta in ogni pagina.






II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE DELLE AREE PROTETTE

DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE:

IL PRESIDENTE: Arch. Adriano FONTANETO



IL RAPPRESENTANTE DELL' AGENZIA DEL DEMANIO:


II. VICEDIRETTORE: Dott. Fabio PISA



VISTO

IL COMANDANTE DEL C.D.O MILITARE ESERCITO PIEMONTE in S.V.

Col. ISSMIO Fabio MARANGONI





AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Trasmessa per posta elettronica
Non segue originale

02 MAR 2017
Torino,
Prot. n. 2017/ 2289 IDR-TO

Ai:

COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE
SM – Ufficio Personale Logistico Alloggi e Servizi Militari
- Sezione Logistica Poligoni e Servizi Militari
Corso Vinzaglio, n. 6
10121 - Torino
e-mail: casezlog@rmnord.esercito.difesa.it

Riferimento nota prot. n. M_D-E 26292 Cod.Id. LOG Ind. cl. 10.12.5.2/003

Oggetto: Convenzione regolante la concessione di couso per la transumanza stagionale di andata e di ritorno e relativo pascolo con soste presso l'area demaniale denominata area addestrativa di Candelo-Masazza ricadente nella riserva orientata delle baragga - zona del baraggione di Candelo.

In risposta alla sopra distinta nota, si comunica che il canone di concessione dovuto per l'utilizzo dei terreni facenti parte il compendio militare indicato in oggetto e già reso noto per le vie brevi, per una preventiva accettazione, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore individuato quale sottoscrittore della concessione, ammonta, per l'anno 2017 ad € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00).

Si precisa, inoltre, che, prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione di couso, lo stesso Ente sottoscrittore dovrà far pervenire a questa Direzione Regionale copia del versamento, effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Biella, dell'importo di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) a garanzia degli adempimenti derivanti dal titolo concessorio.

Si rimane a disposizione per quanto occorra al fine di portare a definitivo compimento l'iter amministrativo in trattazione.


Cordiali saluti.

Il Vice Direttore Regionale

Fabio Pisa




POLIGONO DI CANDELO MASSAZZA
CAMPANA DI SGOMBERO PER ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO
CAL. 5.56 NATO KB – CAL. 7,62 NATO KB – CAL. 9 Ordinario



- LEGENDA:**
- = Limiti poligono
 - = Limiti sgombero
 - = Direzione di tiro
 - = Pilastrini delimitazione
 - = Campana di sgombero
 - = Direzione esercitazione
 - = Vedette con bandieroni rossi
 - = Area riservata ad attività addestrativa
 - = Area per stabulazione notturna per greggi
 - = Zona accampamento
 - = Zona non utilizzabile perché adiacente Base Logistica di Cascina Pelato
 - = Area impascolabile

POLIGONO DI CANDELO MASSAZZA

DELIMITAZIONE AREA DI COUSO PER LA TRANSMANZA ED IL PASCOLO



LEGENDA

-  = Area impascolabile
-  = Limite proprietà demanio militare
-  = delimitazione area couso al pascolo



Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
CASCINA GALDINA

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"CASCINA GALDINA"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"CASCINA GALDINA"** sito nel Comune di **CAMERI (NO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"CASCINA GALDINA"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**CASCINA GALDINA**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, che si avvale del 1° Reggimento "Nizza Cavalleria" in **BELLINZAGO NOVARESE (NO)**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **CAMERI (NO)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **130 giornate annue**.
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 mt. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione..

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione e NICO 93.
5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 200 gr. .
6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.

8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
10. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.**

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione_

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **CAMERI (NO)**, all'**ASL** ed al **CUTFAA** competenti per territorio.


Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
CASERMA GEN. DALLA CHIESA*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“CASERMA GEN. DALLA CHIESA”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **“CASERMA GEN. DALLA CHIESA”** sito nel Comune di **FOSSANO (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **“CASERMA GEN. DALLA CHIESA”**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa, sita all'interno della Caserma "Gen. DALLA CHIESA" denominata poligono di tiro "**CASERMA GEN. DALLA CHIESA**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare fruitore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, che si avvale del 32° Reggimento genio guastatori in **FOSSANO (CN)**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **FOSSANO (CN)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **60 giornate annue**.

2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto trattasi di un'area interna all'infrastruttura militare, sede del 32° Reggimento genio guastatori, delimitata da un muro perimetrale.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: quello previsto per accedere in Caserma e comunque indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione.
5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 100 gr. .
6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni :
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia di incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei Vigili del Fuoco organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.

9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

10. Essendo tale area soggetta ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, all'art. 11 comma 3 prescrive che la prevenzione ed il contenimento acustico debbano essere definiti mediante specifici accordi dai Comitati Misti Paritetici di cui all'art. 322 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

11. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Già assolto dal Cdo Caserma "Gen. Dalla Chiesa" sede del 32° rgt. g. gua..

Art. 6

Reclami e danni

In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione.

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.

2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **FOSSANO**, all'ASL ed al **CUTFAA** competenti per territorio.


Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
COL MAURIN*

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“COL MAURIN”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **“COL MAURIN”** sito nel Comune di **ACCEGLIO (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **“COL MAURIN”**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**COL MAURIN**", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegate e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.
3. Il poligono è di tipo occasionale aperto; la proprietà è privata e la disponibilità è periodica e/o saltuaria; l'organizzazione è attuata di volta in volta; l'accesso è interdetto soltanto in caso di esercitazioni. L'Amministrazione militare non costruirà, né permetterà la permanenza di strutture fisse all'interno dell'area.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **ACCEGLIO (CN)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **60 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **6 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono: da fondo valle, come indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: motorizzate.
3. Livello massimo dell'unità: gruppo tattico (complesso minore di fanteria e 1 batt./cp. mo. schierati).
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - granate da 105 mm e bombe da mortaio fino a 120 mm;
 - lanciagranate da 40 mm;
 - armi di reparto e fucile di precisione cal. 12.7 con munizionamento a corta gittata;
 - fucile di precisione cal. 338;
 - armi individuali e di reparto cal. 7.62 Nato e cal. 5.56 Nato;

- pistole cal 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;
 - bombe a mano mod. SRCM 35 e OD/82;
 - Panzerfaust 3 utilizzante munizionamento cal. 18 mm;
 - fucile ad anima liscia SPAS 15 E.I. utilizzante munizionamento frammentato ed a palla unica;
 - quantitativo massimo di esplosivo impiegabile ai fini addestrativi: 500 gr.;
- sotto la responsabilità dell’Ente gestore (art. 2) che si avvale del “Direttore di esercitazione/tiri”, le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
5. Limitazioni particolari: non è consentito l’impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l’impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell’area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall’utilizzo dell’area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all’ art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d’incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
- Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l’Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell’area addestrativa deve attenersi.
8. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall’Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **ACCEGLIO (CN)**, all'**ASL** ed al **CUTFAA** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

Itinerari accesso Poligono di Col Maurin




— Itinerario principale

— Itinerario secondario

Area Poligono di tiro Col Maurin

WGS84

Reference Scale: 1:10,000





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
GAD*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“GAD”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **“GAD”** sito nel Comune di **OULX (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **“GAD”**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "GAD", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale e a quella Comunale di **OULX (TO)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.
3. Al Comune di OULX è riservato il diritto di consentire, nei periodi non utilizzati dai Reparti militari, l'impiego del poligono per scopi civili (esercitazioni di tiro per esigenze agonistiche o venatorie). Tali utilizzazioni saranno comunicate alla locale stazione dei Carabinieri per gli aspetti legati alla sicurezza ed agli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F..

4. Fatta salva la priorità dell'utilizzo da parte dei Reparti/Enti militari, l'eventuale impiego dell'area addestrativa per esigenze connesse ad attività agonistiche e venatorie sarà effettuato con totale assunzione della responsabilità da parte degli utilizzatori e con le previste autorizzazioni di legge.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **60 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **9 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato utilizzando munizionamento a corta gittata;

- armi individuali e di reparto cal. 5,56 Nato utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - pistole cal. 9 mm utilizzando munizionamento ordinario;
- sotto la responsabilità dell’Ente gestore (art. 2) che si avvale del “Direttore di esercitazione/tiri”, le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
5. Limitazioni particolari: non è consentito l’impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l’impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell’area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall’utilizzo dell’area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all’ art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d’incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l’Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell’area addestrativa deve attenersi.
 9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall’Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi, entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs.

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di **OULX (TO)**, all'ASL ed al **CUTFAA** competenti per territorio ed **all'Ente Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand**.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

Poligono di GAD





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
**MONTE CASTELLO DI
QUARZINA***

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“MONTE CASTELLO DI QUARZINA”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato “**MONTE CASTELLO DI QUARZINA**” sito nel Comune di **ORMEA (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato “**MONTE CASTELLO DI QUARZINA**”.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**MONTE CASTELLO DI QUARZINA**", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **ORMEA (CN)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **90 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).

2. Periodi ed orari di utilizzazione: **9 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 1 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono: ORMEA – AIMONI – COLLE della COSTA.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate e statica a bordo dei mezzi.
3. Livello massimo dell'unità: gruppo tattico (complesso minore di fanteria e 1 btr./cp. mo. schierati).
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - lanciagranate da 40mm;
 - pistole cal. 9 mm utilizzando munizionamento ordinario;
 - armi individuali e di reparto cal. 5.56 e cal. 7.62 utilizzando munizionamento ordinario ed a corta gittata;
 - arma di reparto cal. 12.7 utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - bombe a mano OD/82 e SRCM;
 - mortai fino a 120 mm;
 - Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile ai fini addestrativi: 500 gr.
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.

6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfronare alberi;
 - il Comando gestore si impegnerà al mantenimento ed al ripristino della viabilità comunale che adduce al poligono eventualmente danneggiata dagli automezzi durante le manovre connesse all'uso dell'area;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
9. L'Ente gestore dovrà concordare con il Comune di ORMEA le aree di accampamento delle unità.
10. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **ORMEA (CN)**, all'**ASL** ed al **CUTFAA** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE


Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

Allegato al Disciplinare d'uso del poligono di M. Castello di Quarzina







Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
PIAN DELL'ALPE*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“PIAN DELL'ALPE”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato “**PIAN DELL'ALPE**” sito nel Comune di **USSEAUX (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato “**PIAN DELL'ALPE**”.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**PIAN DELL'ALPE**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **USSEAUX (TO)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché siano autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **56 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **7 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 23.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo durante il quale il poligono non sarà utilizzato:
 - dal 1° giugno al 15 ottobre compreso;
 - dal 21 dicembre al 7 gennaio di ogni anno solare;
 - dal giovedì precedente al giovedì successivo le festività di Pasqua di ogni anno solare.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso:

Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa alla scrupolosa osservanza:

 - dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata, individuato esclusivamente dalle strade sulla strada comunale e provinciale (sp 172 e 173);
 - dei limiti posti dalle barriere messe a salvaguardia dei divieti di accesso ai mezzi motorizzati, delle recinzioni, delle barriere e dei dissuasori poste per l'area campeggio e della relativa cartellonistica. Le segnalazioni di dette limitazioni saranno realizzate a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente Parco Naturale Orsiera Rocciavré (TO).
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: complesso minore.

4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
- saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - Mortaio M6C201 da 60 mm, utilizzante esclusivamente munizionamento inerte PRACTICE 84 LD, WP – SMOKE 84 LD;
 - lanciagranate M203 da 40 mm, utilizzante munizionamento da 40 mm tipo M433, HE, HE-DP92, fumogene ed inerti;
 - pistole cal. 9 mm utilizzanti munizionamento ordinario;
 - armi individuali e di reparto cal. 5.56 utilizzanti munizionamento ordinario ed a corta gittata;
 - armi individuali e di reparto cal. 7.62 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - mitragliatrice e fucile di precisione cal. 12.7 utilizzante munizionamento a corta gittata;
 - bombe a mano OD/82 e SRCM;
 - fucile di precisione utilizzante munizionamento 8,6 (.338 LAPUA MAGNUM);
 - PANZERFAUST 3, utilizzante munizionamento cal. 18;
 - fucile ad anima liscia SPAS 15 E.I. utilizzante munizionamento frammentato ed a palla asciutta;
 - quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 200 gr.;
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.

7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - limitando al minimo gli itinerari per gli accessi al poligono durante le esercitazioni;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono;
8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. All'inizio ed al termine di ogni esercitazione, prevedere un controllo congiunto tra un delegato del Reparto militare in attività addestrativa ed i delegati del Comune di Usseaux e dell'Ente Parco Naturale Orsiera Rocciavré (TO) per la verifica di eventuali danni permanenti al terreno.
3. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.

2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di **USSEAUX (TO)**, all'**ASL** ed al **CUTFAA** competenti per territorio ed **all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie**.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

POLIGONO PIAN DELL'ALPE
AREA DI SGOMBERO
(scala 1:25.000)



AREA DA SOTTOPORRE AD ORDINANZA DI SCOMI

LINEA DI TIRO

VEDETE

DIREZIONE DI TIRO NORA

LIMITI POLIGONO



Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
PIAN MADORO*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI “PIAN MADORO”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **“PIAN MADORO”** sito nel Comune di **LIMONE PIEMONTE (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **“PIAN MADORO”**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**PIAN MADORO**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **LIMONE PIEMONTE (CN)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **50 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **5 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)** dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - sotto la responsabilità dell'Ente gestore (art. 2) che si avvale del "Direttore di esercitazione/tiri", le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.

5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - il Comando gestore si impegnerà al mantenimento ed al ripristino della viabilità comunale che adduce al poligono eventualmente danneggiata dagli automezzi durante le manovre connesse all'uso dell'area;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **LIMONE PIEMONTE (CN)**, all'ASL ed al **CUTFAA** competenti per territorio.


Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
SALMOUR*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"SALMOUR"

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "**SALMOUR**" sito nel Comune di **FOSSANO (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "**SALMOUR**".

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "SALMOUR", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **FOSSANO (CN)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell' area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **70 giornate annue**.
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 mt. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione. Inoltre il poligono è delimitato da una doppia recinzione perimetrale.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): bombe a mano SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione.
5. Quantitativo massimo di esplosivo impiegabile: 200 gr..
6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
7. La bonifica degli esplosivi impiegati e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.

8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
9. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l'Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
10. Essendo tale area soggetta ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 26. 10. 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, all'art. 11 comma 3 prescrive che la prevenzione ed il contenimento acustico debbano essere definiti mediante specifici accordi dai Comitati Misti Paritetici di cui all'art. 3 della legge 24. 12. 1976 n. 898 e successive modificazioni.
11. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall'Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.**

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **FOSSANO (CN)**, all'ASL ed al **CUTFAA** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

POLIGONO DI SALMOUR





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
TAVERNETTE*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“TAVERNETTE”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all’Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d’uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall’art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato “**TAVERNETTE**” sito nei Comuni di **CUMIANA (TO)** e **CANTALUPA (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d’uso del poligono denominato “**TAVERNETTE**”.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di "TAVERNETTE", evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha la durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO** che si avvale del dipendente 3° Reggimento Alpini di PINEROLO (TO). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quelle Comunali di **CUMIANA (TO)** e **CANTALUPA (TO)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **230 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: compagnia.
5. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato, entrambi utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - pistole Beretta mod. 34 e mod. 85/BB, cal. 9 corto, utilizzanti munizionamento ordinario;
 - pistole Beretta mod. 92/FS, mod. 12/S, cal. 9 parabellum, utilizzanti munizionamento cal. 9 mm LUGER parabellum a corta gittata (palla SJPRN 82 POL);

- fucile a pompa mod SPAS 15 MIL con munizionamento “4 BUCK 7/10” – “00 BUCK 11/0” – “DEMOLITION” – “FULL BORE SLUG”;
 - fucile Benelli mod. M3T cal. 12 con munizionamento “a pallini di gr. 32” – “a pallettoni di gr. 33” – “SLUG con palla Forster da 28 gr.”
- sotto la responsabilità dell’Ente gestore (art. 2) che si avvale del “Direttore di esercitazione/tiri”, le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
5. Limitazioni particolari: non è consentito l’impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l’impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell’area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall’utilizzo dell’area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all’ art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d’incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono. Il nucleo antincendio permane in poligono fino a due ore dopo il termine dell’attività a fuoco.
 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l’Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell’area addestrativa deve attenersi.
 9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall’Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni Comunali di **CUMIANA (TO)** e **CANTALUPA (TO)**, all'**ASL** ed al **CUTFAA** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.


COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO

POLIGONO DI TAVERNETTE





Repubblica Italiana



COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE

*DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
VAL THURAS RHUILLES*

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“VAL THURAS RHUILLES”

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA, Comandante del Comando Militare Esercito Piemonte e dal Dott. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. **1 - 5578** in data 12 settembre 2022;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all’Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d’uso per le aree addestrative terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti così come regolamentato dall’art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **“VAL THURAS RHUILLES”** sito nel Comune di **CESANA TORINESE (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d’uso del poligono denominato **“VAL THURAS RHUILLES”**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono di tiro di “**VAL THURAS RHUILLES**”, evidenziata nella carta topografica I.G.M. in scala 1 : 25.000, allegata e parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina “Taurinense” di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Militare Esercito Piemonte all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **CESANA TORINESE (TO)**.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate riportate nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **90 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **10 giorni al mese, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non potrà essere utilizzato.
3. Per particolari esigenze della Brigata Alpina "Taurinense" connesse con l'impiego delle Unità fuori area, visto il particolare ambiente montano, nei **mesi di dicembre, gennaio e febbraio**, sarà possibile utilizzare il poligono per n. **20 giorni feriali** al mese, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Militare Esercito Piemonte impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: appiedate.
3. Livello massimo dell'unità: complesso minore.
4. Tipologia dell'armamento e relativo munizionamento impiegabile (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - saranno utilizzate solamente le armi e rispettivo munizionamento in dotazione alle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato che generano una campana di sicurezza uguale o inferiore a quella prevista nel poligono in parola (vds. cartografia di cui all' art. 1), in particolare:
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato utilizzanti munizionamento a corta gittata;

- armi individuali e di reparto cal. 5,56 Nato utilizzando munizionamento ordinario ed a corta gittata;
 - pistole cal. 9 mm utilizzando munizionamento ordinario;
- sotto la responsabilità dell’Ente gestore (art. 2) che si avvale del “Direttore di esercitazione/tiri”, le armi ed il relativo munizionamento che potrà essere ammesso in poligono, sarà corredato da uno studio tecnico secondo la direttiva vigente.
5. Limitazioni particolari: non è consentito l’impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l’impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
 6. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell’area utilizzata deve essere particolarmente curata e controllata dal Direttore di esercitazione/tiri.
 7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall’utilizzo dell’area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all’ art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d’incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del CUTFAA e dei VV.F. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, che dovrà essere dettagliato nel Regolamento del poligono.
 8. Il Comando Militare Esercito Piemonte si impegna a divulgare le presenti norme che l’Ente gestore dovrà inserire nel Regolamento del poligono ed alle quali tutto il personale utilizzatore dell’area addestrativa deve attenersi.
 9. Eventuali varianti connesse con esigenze particolari dovranno essere, di volta in volta, concordate dall’Ente gestore con il Comune interessato, sentito il Comando Militare Esercito Piemonte e il Comitato Misto Paritetico.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Militare Esercito Piemonte, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell’area addestrativa, previi accordi con l’Amministrazione interessata.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (esclusi festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Al Comune, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. Il Comando Militare Esercito Piemonte invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché a Carabinieri Comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta, alla Questura di Torino della Polizia di Stato ed alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di **CESANA TORINESE (TO)**, all'ASL ed al **CUTFAA** competenti per territorio.


Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO MILITARE ESERCITO
PIEMONTE

Il Comandante
Col. a. (ter.) t.ISSMI Daniele LIA

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Dott. Alberto CIRIO



LEGENDA:

- P = Linea di Tiro
- = Direzione di Tiro
- = Limite dell'Area di Sgombero
- = Dislocazione Vedette
- Centro Linea Bersagli = LQ 2968 7388